



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

ORDINANZA N. 134	Del 13/04/2022
Località: Via Lepanto, 99/103. Istituzione temporanea di divieti di sosta.	Dal Giorno 20 fino al giorno 21 aprile 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 12.04.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 23809 del 13.04.2022, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella via Lepanto, tratto dal civico 99 fino al civico 103, dal giorno 20 al giorno 21 aprile 2022, dalle Ore 08:00 fino alle ore 20:00 per esecuzione di lavori scarico mobili;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella via Lepanto, dal civico n. 99 fino al civico n. 103, nel periodo di tempo dal 20 fino al 21 aprile 2022, dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada.) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
  - a) l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
  - b) è autorizzata la sosta del veicolo targato FC722CP, strumentale all'esecuzione dei lavori;
  - c) i veicoli di cui alla lett. b) che precede devono essere possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti e/o trasporti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 75 Q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
2. il traffico pedonale sarà deviato su un percorso alternativo a norma on quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita



## COMUNE DI ORISTANO

---

segnaletica stradale e messo in sicurezza rispetto all'area del cantiere, a cura della ditta esecutrice i lavori;

3. l'installazione di tutta la necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice i lavori, deve essere realizzata:
  - a) in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
  - b) tra la sosta del veicolo ed eventuali attraversamenti pedonali adiacenti già realizzati, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, deve essere lasciato uno spazio, nel verso di marcia dei veicoli, di lunghezza commisurato alla distanza di visibilità. Su tale spazio è vietata la sosta;
4. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
5. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, in particolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;

prescrive:

1. l'obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori:
  - a) dell'osservanza delle disposizioni di cui all'autorizzazione n. 20 del 25.01.2022, relativa al transito per veicoli superiori ai 35 q.li;
  - b) dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni (se necessari) come disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002), dal Decreto interministeriale 13.12.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori, nonché in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
  - c) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
  - d) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa alla fine dei lavori;
  - e) dello sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno e idoneo materiale
2. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
3. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
4. di adottare ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione



## COMUNE DI ORISTANO

---

stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;

5. l'obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuale gru e durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel [raggio di azione](#) [dei mezzi](#);
6. il rispetto delle prescrizioni definite nell'autorizzazione per i transiti di tipo eccezionale e nell'autorizzazione in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 75 Q.li e/o 35 Q.li (se necessarie);
7. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
8. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: [comando.pm@comune.oristano.it](mailto:comando.pm@comune.oristano.it) - [cro.poliziale@comune.oristano.it](mailto:cro.poliziale@comune.oristano.it) e al seguente numero telefonico: 0783 212121;
9. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: [oristano@the-park.it](mailto:oristano@the-park.it);
10. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/04/2022

Istruttore:Giuseppe Palmas

Sottoscritta dal Dirigente  
BASOLU GIOVANNI MARIO



**COMUNE DI ORISTANO**

---

con firma digitale